II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 1999
relativa all'adozione del suo regolamento interno

(1999/385/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio del 6 dicembre 1993 (93/662/CE), modificato il 6 febbraio 1995 e il 7 dicembre 1998, è sostituito dalle disposizioni seguenti, che entrano in vigore il 1º giugno 1999.

«REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Convocazione e luoghi di lavoro

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

2. Il presidente porta a conoscenza sette mesi prima dell'inizio della sua presidenza le date in cui egli prevede di fissare le sessioni del Consiglio durante detta presidenza.

3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

Articolo 2

Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al Segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa.

L'ordine del giorno provvisorio indica del pari i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto.

3. I punti relativi all'adozione di un atto o di una posizione comune riguardante una proposta legislativa o una proposta relativa ad un provvedimento da adottare a norma del titolo VI del trattato UE sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso il periodo di sei settimane, previsto al punto 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Il Consiglio può derogare all'unanimità al termine di sei settimane se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui al punto 3 di detto protocollo.

4. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio ed alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

5. Il Segretariato generale comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione le domande di iscrizione, la relativa documentazione e le relative indicazioni concernenti il voto per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

6. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti.

7. L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

8. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto A sia suscettibile di aprire un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

9. Le domande di iscrizione di un punto "Varie" sono, in linea di massima, corredate di un documento esplicativo.

Articolo 3

Rappresentanza di un membro del Consiglio

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 9, un membro del Consiglio, impedito di assistere ad una sessione, può farsi rappresentare.

Articolo 4

Sessioni e dibattiti pubblici

1. Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti al paragrafo 2.

2. Il Consiglio tiene dibattiti di orientamento sul programma di lavoro semestrale presentato dalla presidenza ed eventualmente sul programma di lavoro annuale della Commissione. I dibattiti sono oggetto di ritrasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi.

Il Consiglio o il Coreper possono decidere all'unanimità, caso per caso, che altri dibattiti del Consiglio siano oggetto di ritrasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi, segnatamente quando essi vertono su una questione importante riguardante gli interessi dell'Unione o su una nuova importante proposta legislativa. In proposito spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tale dibattito.

3. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

4. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. Il numero di tali funzionari può essere fissato dal Consiglio.

I nominativi e le qualifiche di questi funzionari sono preventivamente comunicati al segretario generale o al vicesegretario generale.

5. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare.

Articolo 5

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

1. Fatti salvi l'articolo 7 e altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono stati resi accessibili al pubblico in base al presente regolamento o alle regole del Consiglio in materia di accesso del pubblico ai suoi documenti.

Articolo 6

Casi in cui il Consiglio agisce in qualità di legislatore

Il Consiglio agisce in qualità di legislatore a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, quando adotta norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive, di decisioni quadro o di decisioni sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad esclusione delle deliberazioni che danno luogo all'adozione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni).

Articolo 7

Pubblicità delle deliberazioni

1. Quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, a norma dell'articolo 6, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di atti legislativi sono resi pubblici.

Sono del pari resi pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto quando il Consiglio adotta una posizione comune in base agli articoli 251 o 252 del trattato CE. La stessa regola si applica per le votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione istituito dall'articolo 251 del trattato CE.

2. Sono inoltre resi pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto quando il Consiglio stabilisce una convenzione sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di tali convenzioni sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

3. I risultati delle votazioni sono resi pubblici:

a) quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del trattato UE, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

b) quando il Consiglio adotta una posizione comune a norma del titolo VI del trattato UE con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

c) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a), b) e c), le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio.

Le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e i punti del processo verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a), b) e c) sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

4. Le deliberazioni che danno luogo a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.

Articolo 8

Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Le modalità di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio sono adottate da quest'ultimo.

Articolo 9

Modalità di votazione e quorum

1. Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.

2. I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'articolo 203 del trattato CE e degli articoli corrispondenti degli altri due trattati comunitari cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

3. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che a norma dei trattati possono prendere parte alla votazione.

Articolo 10

Procedura scritta

1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

2. Inoltre, il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

3. Ogni mese è redatto un elenco degli atti adottati con procedura scritta.

4. Su iniziativa della presidenza, per l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio può altresì procedere mediante procedura scritta semplificata (COREU). In tal caso, la proposta è considerata adottata alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio.

5. Su iniziativa della presidenza e al fine di decidere la consultazione di altre istituzioni o di altri organi, il Consiglio può inoltre agire con procedura scritta semplificata in tutti i casi in cui detta consultazione sia richiesta dal diritto comunitario. In tali casi la decisione di consultazione è considerata adottata allo scadere del termine fissato dalla presidenza in base all'urgenza salvo obiezione di un membro del Consiglio.

6. Il Segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.

Articolo 11

Processo verbale

1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal presidente in carica al momento dell'approvazione e dal segretario generale o dal vicesegretario generale.

Il processo verbale contiene di regola per ogni punto dell'ordine del giorno:

— la menzione dei documenti presentati al Consiglio,
— le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,
— le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione.

2. Il progetto di processo verbale è elaborato dal Segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l'approvazione.

3. Prima dell'approvazione del processo verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione può chiedere la redazione più particolareggiata del processo verbale su un punto dell'ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper.

Articolo 12

Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo degli eventuali emendamenti non sia redatto in quelle delle lingue di cui al paragrafo 1 che egli designa.

Articolo 13

Firma degli atti

In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale o dal vicesegretario generale. Il segretario generale e il vicesegretario generale possono delegare la propria firma a dei direttori generali del Segretariato generale.

Articolo 14

Mancanza della possibilità di partecipare alla votazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all'allegato I, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione.

Articolo 15

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

1. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del vicesegretario generale:

a) gli atti di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE;

b) gli atti di cui all'articolo 163, primo comma, del trattato CEEA;

c) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE nonché le relative motivazioni;

d) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

e) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE.

Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

f) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE.

Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

g) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità o in base all'articolo 24 del trattato UE.

Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale.

2. Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale o del vicesegretario generale:

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE;

b) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

c) le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato UE;

d) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE e le raccomandazioni.

3. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità se si debbono pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del vicesegretario generale, le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE.

4. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del vicesegretario generale, i seguenti atti:

a) le misure di applicazione delle azioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE;

b) le azioni comuni, le posizioni comuni o qualsiasi altra decisione adottata sulla base di una strategia comune, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, primo trattino, del trattato UE;

c) le eventuali misure di attuazione delle decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE nonché le eventuali misure di applicazione delle convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE.

5. Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati o organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbono pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.

Articolo 16

Notifica degli atti

1. Le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE e le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale, dal vicesegretario generale, o da un direttore generale che agisca in loro nome.

2. I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale, dal vicesegretario generale o da un direttore generale che agisca in loro nome:

a) le raccomandazioni;

b) le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE;

c) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

d) le misure d'applicazione degli atti adottati sulla base degli articoli 12 e 34 del trattato UE.

3. Il segretario generale, il vicesegretario generale o un direttore generale che agisca in loro nome, rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE nonché delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio.

Articolo 17([1])

Coreper, comitati e gruppi di lavoro

1. Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede ad un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio. In caso di urgenza, il Consiglio, può decidere all'unanimità di deliberare senza che l'esame preliminare abbia avuto luogo.

2. Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

([1]) Tali disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pagg. 109-110 e GU L 5 dell'1.1999, pag. 71).

3. Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio. Salvo decisione contraria del Consiglio, sono presieduti da un delegato di tale Stato membro anche i diversi comitati previsti dai trattati. Lo stesso dicasi dei comitati e dei gruppi di lavoro previsti al paragrafo 2, salvo decisione contraria del Coreper. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché le riunioni dei gruppi di lavoro che si svolgono nel semestre precedente, potranno essere presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio.

4. Il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper:

a) decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 3, secondo comma);

b) decisione che taluni dibattiti del Consiglio siano oggetto di ritrasmissione pubblica (articolo 4, paragrafo 2, secondo comma);

c) autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (articolo 5, paragrafo 2);

d) decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni nei casi previsti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3;

e) decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 10, paragrafo 1);

f) approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (articolo 11, paragrafi 2 e 3);

g) decisione di pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4);

h) decisione di consultare un'istituzione o un organo;

i) decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un'istituzione o di un organo;

j) approvazione del testo di una lettera indirizzata ad un'istituzione o a un organo.

Articolo 18 [1]

Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro

Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.

Articolo 19

Qualità redazionale

Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il Servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998.

Articolo 20

Il Segretariato generale

1. Il Consiglio è assistito da un Segretariato generale, posto sotto la responsabilità di un segretario generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un vicesegretario generale che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il vicesegretario generale sono nominati dal Consiglio che delibera all'unanimità.

2. Il Consiglio decide dell'organizzazione del Segretariato generale.

Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale e il vicesegretario generale prendono tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del Segretariato generale.

3. Il segretario generale o il vicesegretario generale sottopongono al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

4. Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 279 del trattato CE e agli articoli corrispondenti degli altri due trattati comunitari, il segretario generale o il vicesegretario generale gestiscono i crediti iscritti nella sezione II — Consiglio — del bilancio.

[1] Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pagg. 109-110 e GU L 5 dell'1.1.1999, pag. 71).

Articolo 21

Sicurezza

La normativa in materia di sicurezza è adottata dal Consiglio.

Articolo 22

Funzioni di depositario di accordi e convenzioni

Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso in base all'articolo 24 del trattato UE o dalla Comunità e da uno o più Stati o organizzazioni internazionali, di una convenzione conclusa tra Stati membri o di una convenzione stabilita in forza dell'articolo 34 del trattato UE, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni sono depositati presso la sede del Consiglio.

In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi o convenzioni di cui trattasi.

Articolo 23

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

Salvo procedure particolari, il Consiglio può essere rappresentato dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni dalla presidenza o da qualsiasi altro membro. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi a tali commissioni dal suo segretario generale o da Alti funzionari del Segretariato generale.

Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

Articolo 24

Disposizioni relative alla forma degli atti

Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano all'allegato II.

Articolo 25

Corrispondenza destinata al Consiglio

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo:

Conseil de l'Union européenne
Rue de la Loi, 175
B-1048 Bruxelles

ALLEGATO I

1. Nell'applicazione delle disposizioni qui di seguito elencate del presente regolamento interno e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, alcuni membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tali membri:

   a) *articolo 1, paragrafo 3, secondo comma* (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo);

   b) *articolo 2, paragrafo 6* (iscrizione all'ordine del giorno un punto diverso da quelli che figurano all'ordine del giorno provvisorio);

   c) *articolo 2, paragrafo 8* (mantenimento quale punto B dell'ordine del giorno di un punto A che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall'ordine del giorno);

   d) *articolo 4, paragrafo 3, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea* (deliberazioni senza la presenza della Banca centrare europea);

   e) *articolo 7, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), secondo e terzo comma* pubblicità delle dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e dei punti di tale processo verbale relativi all'adozione delle convenzioni stabilite sulla base del titolo VI del trattato UE; pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e dei punti di tale processo verbale relativi all'adozione di una posizione comune nell'ambito del titolo VI del trattato UE; pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e dei punti di tale processo verbale relativi a casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3);

   f) *articolo 9, paragrafo 1, secondo comma* (apertura della procedura di voto);

   g) *articolo 10, paragrafo 1* (ricorso alla procedura scritta);

   h) *articolo 12, paragrafo 1* (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue);

   i) *articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b)* (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE);

   j) *articolo 15, paragrafo 2, lettere c) e d)* (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una posizione comune adottata sulla base dell'articolo 34 del trattato UE o di talune direttive, decisioni e raccomandazioni);

   k) *articolo 15, paragrafo 4, lettera c)* (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di eventuali misure di attuazione o di applicazione delle decisioni o convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE);

   l) *articolo 15, paragrafo 5* (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale).

2. Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi delle seguenti disposizioni del presente regolamento interno in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione:

   a) *articolo 2, paragrafo 8* (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto A dall'ordine del giorno);

   b) *articolo 9, paragrafo 1, secondo comma* (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l'apertura della procedura di voto);

   c) *articolo 9, paragrafo 3* (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto);

   d) *articolo 12, paragrafo 2* (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera qualora il testo degli eventuali emendamenti non sia redatto nella lingua che egli designa).

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMA DEGLI ATTI

A. **Forma dei regolamenti**

1. I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché i regolamenti del Consiglio, contengono:

   a) il titolo "regolamento", un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto,

   b) rispettivamente la formula "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea" o la formula "Il Consiglio dell'Unione europea",

   c) l'indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola "visto",

   d) la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi,

   e) la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula "considerando quanto segue:"; i considerando sono numerati,

   f) rispettivamente la formula "hanno adottato il presente regolamento" o la formula "ha adottato il presente regolamento", seguita dal dispositivo del regolamento.

2. I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capi e sezioni.

3. L'ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell'entrata in vigore qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

4. L'ultimo articolo di un regolamento è seguito:

   a) i) dalla formula: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri",

      ii) dalla formula: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea", nei casi in cui un atto non sia applicabile a e in tutti gli Stati membri,

   b) dalla formula: "Fatto a ... addì ..."; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato,

   e

   c) se trattasi:

      i) di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula:

      "Per il Parlamento europeo
      Il Presidente"

      "Per il Consiglio
      Il Presidente"

      seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento;

      ii) di un regolamento del Consiglio, dalla formula:

      "Per il Consiglio
      Il Presidente"

      seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento.

B. **Forma delle direttive, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri (trattato CE)**

1. Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo "Direttiva" o "Decisione".

2. Le raccomandazioni ed i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo "Raccomandazione" o "Parere".

3. Le disposizioni previste al punto A per i regolamenti, si applicano, con gli opportuni adattamenti, e fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato CE, alle direttive ed alle decisioni.

C. **Forma delle strategie comuni del Consiglio europeo, delle azioni comuni e delle posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE**

Le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni a norma dell'articolo 12 del trattato UE recano rispettivamente i titoli:

a) "Strategia comune del Consiglio europeo", un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

b) "Azione comune del Consiglio", un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

c) "Posizione comune del Consiglio", un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto.

D. **Forma delle posizioni comuni, delle decisioni quadro, delle decisioni e delle convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato UE**

Le posizioni comuni, le decisioni quadro, le decisioni e le convenzioni a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE recano rispettivamente i titoli:

a) "Posizione comune del Consiglio", un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto.

b) "Decisione-quadro del Consiglio", un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto.

c) "Decisione del Consiglio", un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto.

d) "Convenzione stabilita dal Consiglio in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea" e l'indicazione del suo oggetto.»

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER